



**Città di Aosta**

Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Ville d'Aoste**

Région Autonome Vallée d'Aoste

AREA A5 - RISORSE UMANE, MANIFESTAZIONI, SPORT, ATT. PROD. E ASSISTENZA LEGALE

Servizio: Servizio Attività Produttive, Aic-Imprese, Suel

Ufficio: Sportello Unico "Amico in Comune" Imprese

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
**92 del 26/05/2025**

**OGGETTO: AREA A5 - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORTELLO AMICO IN COMUNE IMPRESE SUEL - SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO CON RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. R.G.N. 102/2024 DEL 04/06/2024. APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO.**

Proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale

**PREMESSO CHE**

Con ricorso del 03.03.2022 ~~Omissis~~ adiva il Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta al fine di veder dichiarare l'illegittimità, previa sospensione della loro efficacia esecutiva

- a) del provvedimento SUEL di rigetto, diffida all'esecuzione delle opere e chiusura negativa, nonché l'allegato provvedimento di rigetto del Comune di Aosta per la SCIA edilizia prot. n. 91/E, rif. SUEL n. 28764 del 12.11.21, istanza edilizia n. 2021/0701/L,
- b) del provvedimento di rigetto del Comune di Aosta per la SCIA commerciale, rif. SUEL n. 29754 del 18.11.21 relativamente al preavviso di chiusura negativa del procedimento a tutt'oggi non definitivo;

Ad istanza congiunta dei dirigenti dell'Area 5 e dell'Area T1, competenti per il contenzioso in argomento, il Comune di Aosta si costituiva in giudizio resistendo alle pretese avversarie;

Il TAR con sentenza n. 61/2022 r.g. 11/2022 dichiarava in parte inammissibile il ricorso introduttivo ed in parte rigettava le domande del ricorrente, condannandolo alla rifusione delle spese di giudizio così come liquidate;

Per quanto sopra, come da determina dirigenziale n. 385 del 25.05.2023 ~~Longo-Lorenzo~~ si rendeva disponibile alla corresponsione del dovuto, pari a complessivi Euro 4.377,36, di fatto pagati in data 13.07.2023;



All'esito del gravame proposto nell'interesse del ricorrente soccombente, il Consiglio di Stato con sentenza n 3845/2025 r.g. 5282/2023, in riforma alla pronuncia di primo grado, annullava i provvedimenti inibitori impugnati, rilevandone la tardività;

#### PRESO ATTO

Che il Consiglio di Stato, con la medesima sentenza n 3845/2025, dichiarava altresì compensate le spese per l'intero giudizio;

Che, per quanto sopra, il Comune di Aosta deve provvedere alla restituzione in favore di ~~Omissis~~, della somma complessiva di Euro 4.377,36, a suo tempo accertata a titolo di rifusione spese di soccombenza;

#### CONSIDERATO che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità; la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori e dei funzionari;
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un'incombenza necessaria, essendo imposta dall'art. 194 del TUEL per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. Civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223); 16.06.2000, n. 8223);
- atteso inoltre che la spesa di cui trattasi è ricompresa tra le spese potenziali che hanno determinato l'accantonamento prudenziale nel fondo contenzioso, il cui importo è stato rapportato all'eventuale soccombenza nel giudizio per l'importo commisurato alla somma vantata dal soggetto creditore;

Vista la deliberazione della Consiglio comunale n. 42 del 28/04/2025 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2024 determinando l'avanzo di amministrazione e le relative quote distinte in vincolate, accantonate, destinate agli investimenti e disponibili;

Preso atto che nell'Allegato a/1) al Rendiconto 2024 *"Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"* risulta la somma di € 427.000 accantonata a titolo di *fondo rischi spese legali*;



Ritenuto opportuno procedere all'applicazione di una quota di avanzo accantonato nel fondo sopra citato, per l'importo di Euro 4.377,36 al fine di poter liquidare le spese in oggetto;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione sulle sopra citate variazioni, pervenuto al civico protocollo il 11/06/2025 con il numero 29766;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Si propone che il Consiglio Comunale

#### D E L I B E R I

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 4.377,36 in conseguenza di quanto risposto con sentenza del Consiglio di Stato n 3845/2025 r.g. 5282/2023;
2. di approvare la variazione al bilancio di previsione 2025-2027 riportata nell'allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, mediante applicazione dell'avanzo accantonato di cui all'Allegato a/1) al Rendiconto 2024 *"Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"*;
3. Di dare atto che la suddetta variazione operata nel rispetto del disposto dell'articolo 175 del D.Lgs. n. 267/2000, garantiscono il rispetto degli equilibri di bilancio;
4. Di dare atto che la presente variazione di bilancio comporta un aggiornamento dei dati finanziari che evidenzia un nuovo pareggio finanziario  
per l'esercizio 2025 nell'importo di € 148.013.312,29  
per l'esercizio 2026 nell'importo di € 85.153.710,15  
per l'esercizio 2027 nell'importo di € 75.175.172,00
5. di demandare al competente Dirigente responsabile la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.



## **ESITO DEL PASSAGGIO IN COMMISSIONE CONSILIARE**

AREA A5 - RISORSE UMANE, MANIFESTAZIONI, SPORT, ATT. PROD. E ASSISTENZA LEGALE

Ufficio: Sportello Unico "Amico in Comune" Imprese

**OGGETTO: AREA A5 - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORTELLLO AMICOINCOMUNE IMPRESE SUEL - SPESE LEGALI DI SOCCOMBENZA IN GIUDIZIO CON RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA N. R.G.N. 102/2024 DEL 04/06/2024. APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO.**

La proposta è stata esaminata dalla 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 19/06/2025 con il seguente esito:

Favorevoli: 4

Contrari: -

Astenuti: 1 (Commissario Laurencet)

e la nomina del seguente relatore unico: Crea

:

La Segretaria della Commissione  
Claudia Cattalano